

## **REGOLAMENTO**

### **FONDO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI**

#### **ART. 1 FINALITA'**

In conformità con lo spirito dello statuto, il Comune di Ancona si impegna a sostenere nuove iniziative imprenditoriali.

Per le finalità sopra esposte il Comune di Ancona istituisce un fondo denominato "FONDO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI" costituito con le disponibilità di bilancio all'uopo destinate oltre che dal Comune di Ancona, anche da altri Enti pubblici, Istituti di Credito e soggetti privati.

Il Fondo verrà determinato in sede di approvazione del bilancio e dovrà essere ripartito tra imprenditori appartenenti alla categoria degli artigiani e a quella del commercio secondo percentuali stabilite di anno in anno Consiglio comunale; inoltre il Consiglio comunale provvederà sempre in sede di approvazione del bilancio, alla determinazione delle tipologie di spesa ritenute meritevoli di sostegno, sentite le associazioni di categoria degli artigiani e dei commercianti.

#### **ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 le imprese artigiane e commerciali al dettaglio (con esclusione della grande distribuzione), intermediari del commercio, nonché le imprese esercenti attività di Pubblici esercizi di cui alla Legge Regione Marche n. 30 del 24/7/2005, costituite tra il 1° luglio e il 30 giugno di ogni anno, a condizione che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dai pubblici registri ed abbiano sede legale nel Comune di Ancona e che risultino regolarmente attive dai documenti della Camera di Commercio di Ancona. Per data di costituzione si deve intendere per gli artigiani la data di iscrizione all'Albo Imprese artigiane e per i commercianti la data di iscrizione al Registro imprese.

#### **ART. 3 AGEVOLAZIONI**

Per agevolare le aziende di nuova costituzione il "Fondo", costituito ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, riconosce un contributo individuale, a fondo perduto, di importo massimo annualmente stabilito dalla Giunta Municipale, per ogni nuova azienda artigiana (iscritta all'Albo imprese artigiane) e commerciale (iscritta al Registro imprese), costituita ai sensi del precedente art. 2.

In sede di impegno della spesa, la Giunta Municipale stabilirà inoltre, i limiti minimi e la documentazione relativa alle spese che potranno essere riconosciute ai fini della ripartizione del fondo, provvedendo altresì alla definizione degli ulteriori dettagli circa le modalità di rendicontazione, fermo restando il principio che le spese dovranno essere riconducibili alla creazione di una nuova impresa, pertanto saranno riconosciute solamente quelle sostenute nell'arco di tempo individuato di volta in volta dalla stessa Giunta Municipale per ciascuna tipologia di spesa.

L'agevolazione di cui sopra non può essere aggiuntiva ad altre agevolazioni finanziarie previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali.

Qualora il fondo messo a disposizione non fosse sufficiente a garantire il contributo nella misura annualmente stabilita dalla Giunta a tutte le imprese richiedenti ed aventi diritto, l'importo provvisoriamente assegnato agli aventi diritto verrà proporzionalmente ridotto in base alle effettive disponibilità, distintamente per le categorie degli artigiani e dei commercianti.

Sarà inoltre facoltà della Giunta, in sede di impegno della spesa, ripartire il fondo in base alle varie tipologie di spesa individuate dal Consiglio comunale e ammesse a finanziamento.

#### **ART. 4 PROCEDURE PER L'ACCESSO AL FONDO**

Per ottenere l'agevolazione di cui all'art. 3 i soggetti beneficiari dovranno inoltrare al Comune di Ancona domanda in carta semplice entro il termine di scadenza previsto dall'apposito bando, contenente l'autocertificazione attestante la regolare iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Imprese artigiane nel periodo indicato all'art. 2 e la conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n. 445.

#### **ART. 5 COMITATO TECNICO**

Entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di cui al precedente art. 2 le domande, opportunamente istruite, vengono esaminate da un Comitato Tecnico Consultivo e successivamente il Dirigente del Servizio competente provvede all'erogazione del contributo con le procedure di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il Comitato Tecnico Consultivo è così composto:

1. Il Dirigente del Servizio competente con funzioni di Presidente.
2. Due rappresentanti delle Organizzazioni degli artigiani e due rappresentanti delle Organizzazioni dei commercianti più rappresentative.
3. Un rappresentante per ogni altro Ente Pubblico o Privato eventualmente partecipante al Fondo che abbia messo a disposizione contributi per un importo almeno pari a 5.000 Euro.

Il Comitato Tecnico esprime il proprio insindacabile parere tenendo conto dei criteri e delle modalità previste dal presente Regolamento. Il Comitato Tecnico dovrà esprimere, altresì, il proprio parere preventivo sui provvedimenti di revoca dei contributi di cui al successivo art. 7.

Il parere del Comitato Tecnico è obbligatorio e vincolante.

Di ogni riunione verrà redatto verbale; funge da segretario della Commissione un dipendente del Servizio competente.

#### **ART.6 ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE**

Il Dirigente del Servizio competente acquisite le domande, previa apposita istruttoria e parere vincolante del Comitato Tecnico, predispone gli atti per l'erogazione del contributo.

**ART. 7**  
**REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Il beneficio previsto dal presente Regolamento può essere revocato dal Dirigente del Servizio competente nei casi di documentata cessazione di attività e scioglimento volontario (qualora esse avvengano entro 120 giorni dalla data di inizio attività), previo parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo.

**ART. 8**  
**RELAZIONE A CONSUNTIVO**

Al termine di ciascun esercizio il Presidente del Comitato tecnico consultivo produrrà alla Giunta una relazione sulla gestione del Fondo; In questa occasione il Comitato Tecnico Consultivo può anche avanzare proposte di modifica e/o integrazione del presente regolamento.

